



La moratoria sul debito per le PMI alla prova della continuità aziendale

L'Avviso Comune; soggetti, presupposti, procedure ed effetti

Fabrizio Bencini
 Dottore commercialista
 e revisore contabile
 Partner KON Spa

In un contesto economico particolarmente depresso a seguito della crisi, si è spesso levata la richiesta di un intervento sul fronte della finanza delle imprese. Se infatti la crisi ha avuto una natura finanziaria per poi propagarsi anche all'economia reale delle imprese, appare ai più paradossale che una restrizione creditizia, per proteggere le istituzioni finanziarie, accentui la crisi fino al punto di costringere le aziende più deboli, spesso le medio piccole a chiudere, o, nel caso migliore, ne rallenti la ripresa. In questo ambito la moratoria sul debito è stata letta dai più come una vera boccata di ossigeno; ma, a bene analizzarne i meccanismi operativi, potrebbe rivelare degli effetti difforni da quelli ricercati dagli estensori. La stessa tensione nell'emanazione di questa disposizione deve essere quindi posta dagli organi istituzionali nel trovare i giusti meccanismi di applicazione.

Il 3 agosto 2009, il Ministro dell'Economia e delle Finanze ha siglato l'Avviso Comune tra ABI¹ e le altre associazioni dell'Osservatorio banche-imprese (tra cui Confindustria, Casartigiani, Confcommercio ecc.), riguardante alcune agevolazioni per le PMI che evidenziano difficoltà finanziarie temporanee a causa della crisi («contrazione stimata per il 2009 del prodotto interno lordo reale dell'ordine del 5%»²). Tale accordo si pone l'obiettivo di favorire la continuità dell'afflusso di credito al sistema produttivo in modo da fornire, a una determinata casistica di piccole e medie imprese, liquidità tale da garantire il raggiungimento di condizioni migliori al momento della ripresa economica e, prima ancora, sostenerle in questo periodo di difficoltà.

La mancanza di liquidità da parte delle PMI, quindi la minore solidità finanziaria, ha fatto sì che tale accordo si estendesse anche agli aspetti patrimoniali, proponendo azioni volte a favorire il processo di patrimonializzazione delle piccole e medie imprese tramite specifiche forme di finanziamento da parte degli istituti di credito.

I punti dell'accordo

Le operazioni oggetto dell'Avviso Comune sono le seguenti:

- operazioni di sospensione, per un periodo pari a 12 mesi, del pagamento della quota capitale delle rate di mutuo;

¹Associazione Bancaria Italiana.

²Fonte: *Avviso Comune*.

- operazioni di sospensione, per un periodo pari a 12 mesi o a 6 mesi, del pagamento della quota capitale implicita nei canoni di *leasing* finanziari;
- operazioni di allungamento fino a un massimo di 270 giorni delle scadenze del credito a breve termine;
- operazioni di supporto al rafforzamento patrimoniale delle imprese attraverso la predisposizione di un apposito finanziamento.

Per le operazioni di sospensione temporanea del pagamento di una parte della rata (la quota capitale), risultano ammessi esclusivamente i finanziamenti bancari a medio-lungo termine e le operazioni di *leasing* finanziario in essere alla data della firma dell'accordo. Sono esclusi da tale Avviso Comune i finanziamenti, nonché le operazioni creditizie e finanziarie, che presentano un contributo pubblico sia in conto interessi sia in conto capitale.

L'accordo prevede anche un vincolo temporale per le operazioni di sospensione: «le rate devono risultare in scadenza o già scadute (non pagate o solo parzialmente pagate) da non più di 180 giorni dalla data di presentazione della domanda». Questo al fine di intervenire su aziende che non manifestino già in modo evidente elementi di illiquidità; si ricorda che il periodo dei 180 giorni è coincidente con quello stabilito nell'accordo di Basilea 2, con una deroga temporanea specifica per l'Italia, al fine di rilevare il *default* tecnico: quelle imprese che risultano inadempienti per oltre 180 giorni devono essere considerate in *default*.

Con l'attivazione dell'operazione di sospensione il piano di ammortamento originario subirà una traslazione per un periodo analogo a quello sospeso, non comportando variazioni per quanto riguarda tasso d'interesse e periodicità della/e rata/e sospesa/e. Naturalmente, nel caso di *leasing* finanziario, subirà una traslazione anche l'esercizio in cui si verificherà l'opzione di riscatto.

A livello operativo, è come se si verificasse un periodo di preammortamento pari alla durata della sospensione accordata, in quanto, durante il periodo di sospensione, gli interessi verranno calco-

lati sul debito residuo in essere alla data di sospensione, senza però l'abbattimento dello stesso.

Data la flessibilità concessa dall'Avviso Comune, è possibile, previo accordo tra richiedente e banca, fare iniziare il periodo di sospensione dalla data della rata non pagata, purché tale rata sia scaduta da meno di 180 giorni dalla presentazione della domanda; ciò significa rendere retroattivo il procedimento, in un arco di tempo definito. In questo specifico caso, la quota di interessi arretrata (e cioè la quota relativa alle rate scadute) comprenderà anche degli interessi di mora. Eventualmente tale accordo non potrà comunque superare il vincolo dei 12 mesi.

Tra le operazioni a breve termine, rientra nell'accordo l'anticipazione di crediti certi ed esigibili al fine di sostenere le esigenze di cassa. Nello specifico, sono compresi in tale ambito le anticipazioni salvo buon fine su effetti e ricevute e gli anticipi su fatture Italia ed estero. Rimangono escluse le operazioni di finanziamento all'importazione e le operazioni di finanziamento su anticipazione su contratti, poiché rappresentano forme di finanziamento a cui mancano i requisiti di certezza ed esigibilità: il primo poiché rappresenta un finanziamento per il pagamento della merce acquistata, il secondo perché non si è ancora verificata la prestazione.

Contrariamente al caso della sospensione, per l'operazione di allungamento della scadenza non è richiesto che i finanziamenti siano in essere alla data del 3 agosto 2009 e pertanto si ritiene che rientrino tra quelli ammissibili tutti i crediti concessi entro il 30 giugno 2010.

Sia per le operazioni di sospensione, sia per le operazioni di allungamento delle scadenze del credito a breve termine non sono previsti ulteriori costi, come, per esempio, interessi aggiuntivi, commissioni, o spese di istruttoria. Le uniche spese di istruttoria comprese e rimborsabili sono le spese vive sostenute dalla banca nei confronti di terzi connessi con l'operazione, supportate da adeguata giustificazione. L'accordo non prevede neanche la necessità di presentare garanzie aggiuntive per accedere alle agevolazioni.





L'eventuale richiesta di adesione ai benefici concessi dall'Avviso Comune, sia nel caso di sospensione, sia nel caso di allungamento delle scadenze, non comportano variazioni nel *rating* delle banche.

Per quanto riguarda il rafforzamento patrimoniale da parte delle PMI, la banca si impegna a predisporre un particolare finanziamento pari a un multiplo dell'aumento di capitale effettivamente versato dai soci. Il testo dell'Avviso Comune non specifica l'entità del multiplo, lasciando alla singola banca la facoltà di valutare quanto concedere alla singola impresa.

Soggetti coinvolti e presupposti per l'agevolazione

In precedenza, si è detto che tale accordo è rivolto esclusivamente a quelle imprese che possono essere classificate come piccole e medie, ossia (come evidenziato nella circ. ABI del 6 agosto 2009 e come delineato nell'art. 2 del D.M. 18 aprile 2005 del Ministro dello Sviluppo Economico) che rispettano i seguenti requisiti:

1. abbiano *meno di 250 occupati*;
2. abbiano un fatturato annuo *non superiore a 50 milioni di euro*, oppure un totale di attivo di bilancio annuo non superiore a *43 milioni di euro*.

Un ulteriore parametro necessario per l'accesso alle operazioni oggetto dell'Avviso Comune è quello della *continuità aziendale*, ossia la capacità dell'impresa di dimostrare, attraverso la propria situazione economica, finanziaria e patrimoniale, l'abilità di minimizzare gli effetti dannosi in modo da potere garantire che le attività finora svolte continueranno a esistere nel tempo.

L'ultimo presupposto per l'accesso analizza la "reputazione" dell'impresa. Sono ammesse solo le imprese che, alla data del 30 settembre 2008, erano classificate dalla banca *in bonis* e che, al momento della presentazione della domanda di attivazione di una delle operazioni descritte nell'Avviso Comune, non hanno posizioni classificate come:

- ristrutturata;
- in sofferenza;
- procedure esecutive in corso.

Iter per la richiesta

Non tutte le banche hanno aderito all'Avviso Comune, data la facoltà loro concessa di aderire o meno a discrezione.

In caso di adesione, la banca, entro 45 giorni dalla domanda di ammissione, deve rendere esecutivo il procedimento.

Qualora un'impresa sia in possesso dei requisiti di ammissione precedentemente descritti e voglia usufruire di detto Avviso, deve inoltrare la domanda di ammissione direttamente alla banca (fino al 30 giugno 2010).

La banca sarà tenuta a formulare una risposta entro 30 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda. Ogni banca valuterà la risposta da fornire «in ottemperanza al principio di sana e prudente gestione».

Il tema che si pone quindi è se ci si trovi di fronte a un provvedimento di automatica applicazione, tale per cui tutte le imprese che abbiano i requisiti di cui sopra sanno che spetterà loro il beneficio, o se il provvedimento rientra nell'ambito della discrezionalità bancaria. In questo secondo caso merita approfondire i criteri che le banche utilizzeranno per ammettere alcune imprese ed escluderne altre.

Effetti sulle imprese

L'ammissione alla moratoria dei debiti da parte della banca creditrice è subordinata alla presenza di alcuni requisiti, descritti in precedenza, che presentano caratteristiche differenti tra loro, in quanto alcuni possiedono delle caratteristiche maggiormente oggettive e quindi "misurabili" (per esempio, avere posizioni debitorie classificate *in bonis* dalla banca e non avere posizioni classificate come "ristrutturate" o "in sofferenza" o procedure esecutive in corso), mentre altri comportano un processo valutativo più arbitrario.

In questa seconda tipologia rientra il requisito previsto dall'Avviso Comune, quando si pretende la presenza, nell'azienda richiedente, di una situazio-

ne economica e finanziaria che possa provare la “continuità aziendale” non compromessa da difficoltà finanziarie temporanee causate dalla crisi.

Le banche, quindi, non potranno adottare un metodo automatico per ammettere o meno le aziende creditrici alla moratoria, visto che l’*iter* valutativo comprenderà sia la verifica di requisiti oggettivi, sia un giudizio sulla situazione economica e finanziaria delle stesse, che, per sua natura, è invece meno oggettiva. Di contro, le aziende e, in particolare, quelle che si trovano di fronte a una difficoltà finanziaria temporanea, ma la cui continuità aziendale non è compromessa, dovranno fornire tutte le informazioni necessarie a provare tale situazione.

La ratio su cui sembra basarsi l’accordo è infatti quella di non concedere le agevolazioni in maniera indistinta senza un giudizio sul merito di credito delle imprese richiedenti; si deve precisare però che non sono stati forniti dei parametri oggettivi (per esempio, quelli di Basilea 2 utilizzati nella concessione del credito), lasciando libere le banche di decidere autonomamente su quali metodi e parametri utilizzare nella valutazione.

Gli istituti di credito si muoveranno cercando di attuare un’efficiente allocazione delle risorse finanziarie con l’obiettivo di ridurre il livello di rischio. In effetti, la moratoria dei crediti rappresenta, non tanto nella forma, quanto nella sostanza, un rifinanziamento delle imprese creditrici; di conseguenza, l’obiettivo non può essere che quello di agevolare le aziende meritorie che incorporano un livello di rischio inferiore per l’ente finanziatore, soprattutto in un contesto finanziario in cui le risorse disponibili sul mercato sono ridotte.

È ragionevole attendersi che le banche, al fine di valutare correttamente la “continuità aziendale”, richiedano informazioni riguardanti la situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell’impresa, sia storica sia prospettica, e allo stesso tempo sarà cura dell’imprenditore e dei suoi collaboratori cercare di fornire più informazioni possibili in modo tale da agevolare l’*iter* valutativo dell’istituto di credito di riferimento.

Sarà infatti necessario valutare i dati storici per comprendere qual è lo stato attuale in cui versa l’azienda e come è maturato; dovranno essere forniti bilanci storici e una situazione contabile aggiornata rispetto alla data di presentazione della domanda, meglio se corredati di una relazione, dove l’imprenditore spieghi quali fatti gestionali hanno determinato tali numeri, oltre quanto già espresso nei documenti ufficiali. Per verificare la “continuità aziendale”, si dovrebbe però andare oltre l’analisi dei dati storici e si rende necessario un piano prospettico che mostri l’evoluzione economico-finanziaria dell’impresa dal punto di vista numerico e descrittivo. L’attuale contesto di incertezza non facilita la compilazione di un *business plan* che notoriamente rappresenta uno strumento di pianificazione di medio-lungo termine (solitamente ha un orizzonte temporale dai tre ai cinque anni), ma sembrerebbe più agevole una pianificazione di breve termine esplicitata tramite *budget*.

Solitamente, in contesti economici “semplici”, caratterizzati da mercati crescenti, le realtà aziendali preferiscono focalizzare l’attenzione sulla pianificazione di lungo termine. Quindi le imprese, magari di dimensioni limitate, inserite in mercati stabili, soprattutto in passato, hanno concentrato le loro energie sul “fare” e la figura dell’imprenditore ha realizzato, spesso inconsapevolmente e in modo non formalizzato, un’attività di pianificazione pluriennale definendo la strategia della propria realtà. Quando il mercato “tira”, riesce a coprire anche gli errori e a lasciare tutte le energie dell’impresa disponibili per accompagnare la crescita. Spesso non è ritenuto importante governare il breve, comunque rappresentato da dati costantemente positivi.

Al contrario, in contesti non stabili, più complessi e caratterizzati da mercati in discesa, le imprese tendono a discostarsi dalla visione precedente, preferendo la pianificazione di breve termine, poiché con tale approccio ritengono di possedere un maggiore controllo sull’andamento e sui risultati aziendali. Si segue cioè più l’urgenza che l’importanza e si cerca di governare i flussi giorno per giorno.





L'esigenza di mostrare la continuità aziendale impone però la redazione del *business plan*, in quanto l'orizzonte temporale da analizzare non può essere di un solo anno. Basti pensare che il finanziamento "sospeso" sarà infatti riattivato alla fine dell'anno e sarà proprio in quel momento necessaria la dimostrazione della capacità dell'impresa di riuscire a ripagarlo. È proprio per questo che si rende necessaria la redazione di un *business plan* da presentare alla banca magari accompagnato dal *budget* dell'esercizio successivo. Il *budget* deve essere coerente con la strategia aziendale, quindi con gli obiettivi di lungo termine contenuti nel piano all'interno del quale il primo anno coinciderà con il *budget* stesso.

Il business plan deve rispettare tre principi fondamentali: la coerenza, l'affidabilità e la sostenibilità.

La coerenza deve riguardare l'intero *business plan* (piano strategico, piano operativo e risultati economico-finanziari), che deve essere strettamente collegato alla cultura e alla realtà aziendale, così come le azioni, le tempistiche e gli effetti previsti non possono essere che coerenti con la capacità aziendale. L'affidabilità di un piano si riferisce ai risultati attesi: compatibili con le dinamiche competitive, confrontabili con i risultati storici e fondati su evidenze quanto più possibili misurabili, i risultati attesi devono rispecchiare situazioni quanto più probabili e possibili.

La sostenibilità riguarda la relazione tra l'attuazione della strategia e il conseguimento dei risultati previsti, attraverso la capacità del progetto di sostenere le risorse attivate per conseguire gli obiettivi strategici pianificati.

Nello specifico, ogni istituto di credito fornirà maggiori indicazioni sulla documentazione da produrre al momento della richiesta, ma l'obiettivo comune di ogni banca è quello di verificare che l'impresa richiedente, usufruendo della sospensione del pagamento della quota capitale del mutuo o del *leasing*, possa ottenere un beneficio finanziario stante la difficoltà temporanea, non compromettendo la sostenibilità del debito, poiché in presenza di serie e valide prospettive economico-finanziarie.

Tale obiettivo può essere soddisfatto e facilitato acquisendo più informazioni possibili dal richiedente (a cui aggiungere altre informazioni provenienti da fonti diverse); i documenti sopra descritti, se redatti con i giusti criteri, sono in grado di soddisfare la maggior parte delle esigenze informative delle banche.

Il provvedimento consente solo di spostare in avanti il problema finanziario del pagamento delle rate permettendo alle imprese, che non vivono una situazione già compromessa, di "prendere ossigeno" e/o addirittura ristrutturare e consolidare la struttura finanziaria, ma sempre nell'ottica di una continuità aziendale basata, anche e soprattutto, sul *business*. Quindi è ragionevole ritenere che i bilanci storici corredati di opportune relazioni, una situazione contabile e finanziaria aggiornata, il *business plan* e il *budget* contengono informazioni sufficienti per valutare se l'impresa richiedente si trova in tale situazione oppure cerca solo di "rinviare" di un anno il manifestarsi di una crisi irreversibile.

Il tema saliente è quindi legato a come saranno valutati questi piani, con quali logiche, con quali professionalità.

Si è assistito in questi ultimi anni a un'industrializzazione del rapporto banca-impresa, in cui Basilea 2 ha imposto criteri numerico-statistici di valutazione del rischio di credito; questa della moratoria pare la possibilità di recuperare una parte della relazione banca-impresa fondata sulle persone e sulla conoscenza delle prospettive aziendali e non solo di quanto i freddi e storici numeri possono esprimere. Sarebbe non congruo fondare la valutazione sulla continuità aziendale sul *rating* della singola impresa, perché si entrerebbe in un *loop* paradossale: valuto la continuità futura della azienda e quindi la sua possibilità di accedere all'agevolazione se ha nei suoi numeri storici e nelle sue attuali condizioni di credito i germi della continuità.

La continuità è un tema del futuro che, come tale, deve essere valutato, con prudenza, guardando ai progetti delle imprese e a quello che con questo risparmio intendono fare. Prima di tutto con reciproca trasparenza.